

REGIONE TOSCANA



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Segreteria della Giunta Regionale

Piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 FIRENZE

tel. 055438 4752

segreteria.giunta@regione.toscana.it

Alla Presidente del
Consiglio Regionale della Toscana
S E D E

Si trasmette, per gli ulteriori adempimenti di competenza:

Proposta di delibera al Consiglio Regionale

Proposta di Legge

Delibera della Giunta Regionale

Decisione della Giunta Regionale

Invio P.d.L. n. 54 del 08.06.2026 – Proponente Presidente GIANI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE IDONEE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI.

Distinti saluti.

Segreteria della Giunta Regionale



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/06/2026 (punto N 54)

Proposta di legge

N 54

del 08/06/2026

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile David TEI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

Disposizioni in materia di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°5

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	ARTICOLATO
B	Si	RELAZIONE illustrativa
C	Si	RELAZIONE tecnico-normativa
D	Si	RELAZIONE TECNICO Finanziaria
E	Si	SCHEMA aiuti di STATO

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 5

- A* *ARTICOLATO*
cf1b4571cc8be0157109077f280f32039a39700f1b05dbfb21ebed1e799c4b37
- B* *RELAZIONE illustrativa*
4ec1c5a86f4b9c2829645224d220ed82cc88d0429e371b57fce64c9f09d80dad
- C* *RELAZIONE tecnico-normativa*
e47ce5a9007f7fe5f246e6801e814a10c8a5679a6ae6d96cc0ba4f3f097759ab
- D* *RELAZIONE TECNICO Finanziaria*
c9165e03da58c39d651e857d6d42036442e2f1f0d9041497e541e5534bbb4045
- E* *SCHEMA aiuti di STATO*
e229a21914b1634f58991f96cedc3de5f4b1a3b0b445fbefd6e61d61db91937a

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n bis) e z), nonché l'articolo 11, dello Statuto;

Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Vista la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26 commi 4 e 5 lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022 n. 118", ed in particolare l'articolo 11 bis;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia";

Vista la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)";

Vista la legge regionale 10 novembre 2014 n. 64 "Norme per il Governo del Territorio";

Visto il Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 27 marzo 2015;

Visto il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n.10 (Piano ambientale ed energetico regionale "PAER");

Vista la proposta di legge "Disposizioni in materia di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili";

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di legge regionale "Disposizioni in materia di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili", allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo e i relativi documenti a corredo, la relazione illustrativa (allegato B), la relazione tecnico-normativa (allegato C), la relazione tecnico-finanziaria (allegato D) e la scheda Aiuti di Stato (allegato E)

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
David TEI

Il Direttore
Andrea RAFANELLI

Proposta di legge
Disposizioni in materia di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia
alimentati da fonti rinnovabili

Sommario

Preambolo

Capo I - Principi e obiettivi

Art. 1 - Principi, finalità e obiettivi

Art. 2 - Definizioni

Capo II - Aree idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

Art. 3 - Aree idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica, solare termica, termodinamica ed eolica

Art. 4 - Aree idonee per la realizzazione di impianti idroelettrici e fotovoltaici flottanti

Art. 5 - Aree idonee per la realizzazione di impianti agrivoltaici e misure di preservazione della destinazione agricola dei suoli

Art. 6 - Coinvolgimento degli enti locali nella definizione delle aree idonee alla realizzazione di impianti agrivoltaici

Art. 7 - Principio di non concentrazione e disapplicazione della idoneità

Capo III - Programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale. Monitoraggio e verifica

Art. 8 - Programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale

Art. 9 - Monitoraggio e verifica

Capo IV - Impianti agrivoltaici

Art.10 - Requisiti tecnici degli impianti agrivoltaici

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 11 - Disposizioni per i procedimenti in corso

Art. 12 - Abrogazioni

Art. 13 – Norma finanziaria

Art. 14 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s) e comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 9, comma 2 e comma 3 e l'articolo 41 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n bis) e z), dello Statuto regionale;

Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Vista la direttiva 2023/2413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 dicembre 2019 relativa al “Green Deal europeo”;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 18 maggio 2022 relativa al Piano REPower EU;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva “UE” 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n.190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26 commi 4 e 5 lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022 n. 118);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), emanato in attuazione dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n.414 sulla promozione delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso in Italia;

Vista la deliberazione 27 dicembre 2022, n.727/200/R/EEL dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio");

Vista la legge regionale 15 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il Piano di indirizzo territoriale avente valenza di piano paesaggistico regionale, approvato mediante la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio");

Visto il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n.10 (Piano ambientale ed energetico regionale "PAER");

Visto il rapporto, a cura di IRPET, in merito alla "Mappatura degli impianti fotovoltaici e possibile spiazamento dell'attività agricola" pubblicato nel dicembre 2024;

Considerato quanto segue:

1. In ottemperanza alla normativa dell'Unione europea e a quella nazionale di recepimento, è necessario perseguire una conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa che assicuri l'attuazione del principio della neutralità climatica al 2050, azzerando, entro quella data, la dipendenza dalle fonti fossili;

2. Secondo le strategie indicate dal "Green Deal europeo", è necessario realizzare una conversione energetica:

a) "giusta", in quanto diretta a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione europea e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze;

b) "inclusiva" e "socialmente equa", in quanto mirata a mettere al primo posto le persone e ad attribuire particolare attenzione alle regioni, alle industrie e ai lavoratori che affrontano i problemi maggiori della transizione energetica;

3. Il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 necessita di vedere assicurato il pieno conseguimento dell'obiettivo regionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari ad almeno 4,25 gigawatt da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, come indicato nella tabella 1 dell'allegato C bis del d.lgs. 190/2024;

4. Lo sviluppo delle energie rinnovabili, in una logica di generazione distribuita, rappresenta una concreta politica di pace, in coerenza con i valori costituzionali e lo Statuto regionale, posto che si

pone l'obiettivo di minimizzare l'utilizzo dei combustibili fossili, che sono la causa principale non solo della crisi climatica in atto, ma anche dei conflitti che interessano il pianeta;

5. Lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile rafforza la resilienza del sistema produttivo statale e regionale, anche in considerazione della crisi energetica determinatasi in conseguenza delle gravi conflittualità in corso, perseguendo l'obiettivo, in una logica di sostenibilità, dell'indipendenza energetica, con conseguente incremento della sicurezza della catena di approvvigionamento nonché abbassamento dei costi energetici;

6. È necessario garantire la transizione energetica definendo le aree idonee, in particolare per le fonti rinnovabili solare, eolica e idroelettrica, per le quali è necessario assicurare in particolare una corretta diffusione nel contesto paesaggistico ed ambientale, pur nella consapevolezza che agli obiettivi di conversione energetica concorrono tutte le fonti rinnovabili;

7. La diffusione delle energie rinnovabili rappresenta la soluzione in grado di limitare il riscaldamento del pianeta provocato dai combustibili fossili in un'ottica di decarbonizzazione, pur necessitando, al contempo, che tale sviluppo avvenga in equilibrio con le risorse naturali, la salvaguardia del paesaggio, del patrimonio artistico e storico, nonché con le attività agricole;

8. E' necessario favorire la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili destinati alla configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo diffuso, ed, in particolare, alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) quali modelli di economia sostenibile basati sulla generazione distribuita, sul consumo consapevole di energia e sul contrasto alla povertà energetica, nonché come efficace contributo al conseguimento degli obiettivi del "Green New Deal Europeo";

9. E' necessario che il procedimento di definizione delle aree idonee si sviluppi attraverso un processo di condivisione e compartecipazione degli enti locali, ai quali è da riconoscere un ruolo centrale per la individuazione di aree a vocazione energetica così da concretizzare una sorta di patto di governo tra i vari livelli istituzionali;

10. È necessario accelerare il processo di conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa, prevedendo le opportune forme di costante monitoraggio dello sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a livello comunale, provinciale, metropolitano e regionale per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione;

11. È necessario assicurare che la conversione energetica avvenga nel rispetto dei valori paesaggistici, storici ed artistici del territorio toscano come individuati dal piano di indirizzo territoriale, avente valenza di piano paesaggistico regionale (PIT-PPR), approvato mediante la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio");

12. È necessario abrogare la l.r.11/2011, non più conforme con la normativa eurounitaria e nazionale di riferimento, nonché superata dalle disposizioni della presente legge regionale;

13. È necessario stabilire un'apposita disciplina per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione del progetto;

14. È necessario disporre l'entrata in vigore urgente della presente legge regionale, al fine di intervenire quanto prima nel quadro regolatorio relativo all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

approva la presente proposta di legge

Capo I Principi e obiettivi

Art. 1 Principi, finalità e obiettivi

1. La Regione persegue l'obiettivo di uno sviluppo economico sostenibile e di una conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa che assicuri la neutralità climatica entro il 2050 attraverso l'azzeramento della dipendenza dalle fonti fossili e favorendo sia la piena e più ampia diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili, sia una logica di autoconsumo singolo e collettivo, in equilibrio con la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle risorse naturali e delle caratteristiche agricole del territorio.

2. La Regione favorisce la diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ritenendo il loro sviluppo strategico e indifferibile ai fini di assicurare lo sviluppo sostenibile della Toscana, nel rispetto dei vincoli e delle tutele stabilite dalle normative statali e regionali in materia ambientale, paesaggistica, culturale e agroalimentare, assegnando priorità all'utilizzo di superfici di strutture edificate e favorendo l'uso di ambiti già urbanizzati.

3. In applicazione dei principi di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n.190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ed in sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, fatta salva la valutazione negativa di compatibilità ambientale o l'esistenza di prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto della localizzazione in aree idonee.

4. In attuazione di quanto previsto all'articolo 11 bis, comma 3 del d.lgs. 190/2024, la presente legge individua le aree idonee, ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 1 del decreto medesimo, alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile solare fotovoltaica e agrivoltaica, solare termica, termodinamica, eolica ed idroelettrica, disponendo la qualificazione di un'area come idonea anche in relazione alla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o alla potenza di un determinato impianto, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, lettera c) del d.lgs 190/2024.

5. La presente legge persegue l'esigenza di massimizzare l'individuazione delle aree di cui al comma 4 per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di 4,25 gigawatt (GW) fissato dalla Tabella 1 contenuta nell'Allegato c-bis del d.lgs. 190/2024 ed, altresì, al fine di favorire un obiettivo maggiore di potenza installata al 2030 rispetto a quello minimo sopracitato assegnato alla Regione.

6. Per quanto non disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale di riferimento.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si definiscono:

- a) “impianto agrivoltaico”: impianto che presenta le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f bis) del d.lgs. 190/2024, rispettando i requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 2;
- b) “impianto agrivoltaico con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra”: impianto che presenta tutte le caratteristiche precisate alla lettera a) nonché rispetta le specifiche caratteristiche di elevazione da terra dei moduli indicati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 3;
- c) “fascia di rispetto”: distanza lineare generante porzione di territorio circostante impianti da fonti rinnovabili esistenti che determina la decadenza della qualità di area idonea come individuata dalla presente legge.
- d) “aree a destinazione d'uso industriale di cui all'articolo 12, comma 7 bis del d.lgs. 190/2024”: aree così indicate dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
- e) “aree destinate alla logistica”: aree a destinazione d'uso “commerciale all'ingrosso e depositi” indicate dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 99 della l.r.65/2014, compresi gli interporti;
- f) “siti estrattivi dismessi”: quelli come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera i) della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014);
- g) “superficie agricola utilizzata (SAU)”: la parte del territorio rurale costituita dall'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da frutto;
- h) “aree agricole abbandonate o incolte”: superficie agricola non utilizzata, terreni agricoli dismessi o non più utilizzati per l'agricoltura ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n.80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);
- i) impianto per autoconsumo”: impianto che produce e accumula energia da fonte rinnovabile per proprio consumo, ai sensi di quanto previsto dal Titolo IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio);
- j) Impianto sportivo: impianto che consente lo svolgimento di una singola attività sportiva o di più attività sportive comprendente:
 - 1) aree per attività sportiva quali campi di gioco, piscine, piste etc
 - 2) aree di servizio: spazi complementari quali spogliatoi, depositi etc
 - 3) zone tecniche: locali, vani e infrastrutture impiantistiche essenziali per l'impianto
 - 4) spazi per il pubblico, quali tribune o gradinate

Capo II
Aree idonee per la realizzazione di impianti
di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

Art. 3
Aree idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia
da fonte fotovoltaica, solare termica, termodinamica ed eolica

1 Ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 3 del d.lgs. 190/2024, sono individuate le seguenti aree idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici, inclusi quelli agrivoltaici, impianti solari termici, impianti termodinamici ed impianti eolici:

- a) le aree del demanio o del patrimonio regionale, le aree del demanio marittimo nonché le aree e le strutture di proprietà pubblica o nella disponibilità di soggetti pubblici;
- b) le aree destinate ad ospitare impianti a servizio di comunità energetiche rinnovabili;
- c) le aree destinate ad ospitare impianti in autoconsumo, in forma singola o associata, di potenza nominale non superiore a 2 megawatt (MW);
- d) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione dei servizi pubblici locali toscani, ivi comprese le aree destinate a infrastrutture per il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti, la distribuzione di gas e teleriscaldamento nonché i siti ed immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica;
- e) le aree adiacenti alla rete stradale regionale a doppia carreggiata di cui alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nonché alla rete ferroviaria, entro una distanza non superiore a 300 metri, ad esclusione dei casi in cui l'impianto abbia potenza nominale maggiore di 1 MW e lo stesso sia localizzato ad una distanza inferiore ai 150 metri da un edificio ad uso residenziale;
- f) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti sportivi, escluse le aree esclusivamente destinate ad attività sportiva, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j, n.1);
- g) le aree del verde pubblico attrezzato laddove sia acquisito un preventivo assenso alla realizzazione dell'impianto da parte del comune interessato;
- h) le aree ricomprese in una fascia di 200 metri dai siti oggetto di bonifica ai sensi della parte IV, Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);
- i) le aree interne agli interporti come individuati dalla legge 13 novembre 2025, n. 177 (legge quadro in materia di interporti);
- j) le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), definite ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- k) le aree a destinazione industriale, artigianale, commerciale come identificate negli strumenti urbanistici comunali;

2. Le aree idonee di cui al comma 1 non comprendono le aree ricadenti nel perimetro dei beni soggetti alla tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), né quelle incluse in una fascia di 500 metri dal perimetro dei beni medesimi per gli impianti fotovoltaici, solari termici,

termodinamici e in una fascia di 3 chilometri (km) di distanza dal perimetro dei beni medesimi per gli impianti eolici, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, lettera m) del d.lgs. 190/2024.

Art. 4

Aree idonee per la realizzazione di impianti idroelettrici e fotovoltaici flottanti

1. Sono idonee alla realizzazione di impianti idroelettrici, qualora aventi le caratteristiche tecniche di cui al comma 2, le aree non ricadenti nel perimetro dei beni soggetti alla tutela di cui al d.lgs.42/2004 o non ricadenti nelle aree protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010).
2. Se realizzate all'interno dell'alveo, le infrastrutture e le opere connesse degli impianti idroelettrici sono integrate alla briglia e non alterano la funzionalità idraulica della stessa.
3. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano antincendi boschivi di cui all'articolo 74 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana), sono idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici flottanti, qualora aventi le caratteristiche tecniche di cui al comma 4, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni soggetti alla tutela di cui al d.lgs.42/2004 o in una fascia di 500 metri di distanza dal perimetro dei beni medesimi oppure non ricomprese tra le aree ricadenti in quelle protette ai sensi della l.r.30/2015.
4. L'impianto fotovoltaico flottante occupa meno del 60 per cento della superficie del bacino o invaso o vasca di laminazione nel quale sia installato.
5. Agli impianti fotovoltaici flottanti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 5

Aree idonee per la realizzazione di impianti agrivoltaici e misure di preservazione della destinazione agricola dei suoli

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, sono idonee alla realizzazione di impianti agrivoltaici, sino al raggiungimento delle soglie di cui ai commi 5 e 6, le aree a destinazione d'uso agricola non ricadenti nel perimetro dei beni soggetti alla tutela di cui al d.lgs.42/2004 o in una fascia di 500 metri dal perimetro dei beni medesimi, nel rispetto di quanto previsto al comma 2.
2. Ai fini della classificazione dell'area come idonea devono risultare soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) la richiesta di autorizzazione o l'istanza per la procedura abilitativa semplificata (PAS) è presentata da uno o più imprenditori agricoli;
 - b) l'impianto garantisce la continuità delle attività colturali e pastorali. Tale condizione è asseverata mediante la relazione sulla produzione lorda vendibile attesa di cui all'articolo 11 bis, comma 2 del d.lgs. 190/2024;

c) l'impianto è realizzato subordinatamente all'approvazione di un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, presentato ai sensi degli articoli 73 e 74 della l.r.65/2014;

d) l'impianto ha una potenza nominale non superiore a 35 MW, ad eccezione dei casi in cui esso ricada in aree di proprietà pubblica o nella disponibilità di soggetti pubblici.

3. L'amministrazione competente al ricevimento della PAS o al rilascio dell'autorizzazione dà conto della superficie di SAU occupata dagli impianti, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 11 bis, comma 4, lettera g) del d.lgs.190/2024.

4. Mediante deliberazione di Giunta Regionale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di trasmissione e di raccolta dei dati di cui al comma 3, le modalità di calcolo delle soglie di cui ai commi 5 e 6, nonché le modalità di dichiarazione della decadenza di idoneità di un'area.

5. Nel caso in cui, ai sensi delle modalità disciplinate dalla deliberazione di cui al comma 4, si attesti che gli impianti realizzati, autorizzati o abilitati occupino o siano destinati ad occupare una percentuale superiore all'1 per cento della SAU totale determinata a livello regionale, decade la qualifica di idoneità per tutte le aree agricole regionali alla realizzazione di impianti agrivoltaici, ad esclusione di quelle di cui al comma 7.

6. Nel caso in cui, ai sensi delle modalità disciplinate dalla deliberazione di cui al comma 4, si attesti che impianti realizzati, autorizzati o abilitati occupino o siano destinati ad occupare una percentuale superiore al 3 per cento, o diversamente rimodulata ai sensi dell'articolo 6, della SAU totale determinata a livello comunale, decade la qualifica di idoneità per le aree agricole di quel determinato comune alla realizzazione di impianti agrivoltaici, ad eccezione di quelle di cui al comma 7.

7. Sono comunque aree idonee regionali alla realizzazione di impianti agrivoltaici le aree a destinazione d'uso agricolo nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) sono aree agricole abbandonate da almeno 3 anni alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dei censimenti e delle verifiche effettuate da Ente Terre Toscane ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 80/2012;

b) sono aree non ricomprese nel perimetro dei beni soggetti alla tutela di cui al d.lgs.42/2004 o incluse in una fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro dei beni medesimi;

c) l'impianto ha una potenza nominale non superiore a 35 MW ad eccezione dei casi in cui l'impianto ricada in aree di proprietà pubblica o nella disponibilità di soggetti pubblici

8. Nel caso di cui al comma 7, la dichiarazione asseverata di cui all'articolo 11 bis, comma 2 del d.lgs. 190/2024 tiene conto della stima della produzione attesa.

Art. 6

Coinvolgimento degli enti locali nella definizione delle aree idonee alla realizzazione di impianti agrivoltaici

1. Ogni comune può proporre alla Regione l'innalzamento della percentuale di cui all'articolo 5, comma 6, fino ad un massimo del 10 per cento della SAU totale determinata a livello comunale, fermo restando che sono escluse dalle aree idonee alla realizzazione di impianti agrivoltaici quelle

ricomprese nel perimetro dei beni soggetti alla tutela di cui al d.lgs.42/2004 o in una fascia di 500 metri di distanza dal perimetro dei beni medesimi.

2. La proposta di cui al comma 1 può contenere un allegato cartografico che delimiti tali aree, predisposto e trasmesso ai sensi del comma 7.

3. E' fatta salva la possibilità di stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine del trasferimento statistico di determinate quantità di aree idonee tra più comuni confinanti o, se non confinanti, comunque, appartenenti alla stessa provincia o alla Città metropolitana.

4. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni trasmettono alla Giunta regionale gli atti eventualmente assunti ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

5. A seguito della trasmissione degli atti di cui al comma 4, qualora funzionale al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, mediante legge regionale, è approvato un allegato integrativo della presente legge denominato: "Aree idonee all'installazione di impianti agrivoltaici in Toscana".

6. Fino all'approvazione dell'allegato integrativo di cui al comma 5, restano valide ed efficaci le aree idonee agli impianti agrivoltaici individuate ai sensi dell'articolo 5.

7. Gli atti di cui al comma 2 del presente articolo sono trasmessi mediante il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio di cui gli articoli 54 bis, 55 e 56 della l.r.65/2014.

Art. 7

Principio di non concentrazione e disapplicazione della idoneità

1. Ogni impianto da fonte rinnovabile genera una fascia di rispetto, come definita dall'articolo 2, comma 1 lettera b), tale da determinare la decadenza della qualità di area idonea, individuata dalla presente legge ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, pari a:

- a) 100 metri di fascia di rispetto per impianti di potenza nominale lorda compresa tra 500 kW e 1 MW;
- b) 150 metri di fascia di rispetto per impianti di potenza nominale lorda superiore a 1 MW ma inferiore a 5 MW;
- c) 200 metri di fascia di rispetto per impianti di potenza nominale lorda uguale o superiore a 5 MW.

2. Gli impianti di accumulo elettrochimico sono ubicati a una distanza minima di 150 metri dalle superfici boscate.

3. Restano fermi i divieti all'installazione di impianti da fonti rinnovabili previsti dalla normativa statale.

Capo III

Programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale.

Monitoraggio e verifica

Art. 8

Programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, lettera m), numero 2, del d.lgs.190/2024, nonché dall'articolo 9, comma 10, lettera d) di tale decreto, e nella misura indicata dal comma 2, all'istanza di autorizzazione o all'istanza presentata ai fini della PAS, è allegato il programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale, che, tenuto conto delle caratteristiche del territorio, è diretto alla compensazione degli effetti negativi degli impianti nonché alla realizzazione di interventi volti a favorire una transizione energetica sostenibile.
2. Nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 8 e dall'articolo 9 del d.lgs. 190/2024:
 - a) nel caso di impianti di potenza superiore ad un 1 MW soggetti a PAS, l'amministrazione competente stabilisce il programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale di interesse comunale a carico del proponente in una percentuale non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata per il funzionamento dell'impianto stesso;
 - b) nel caso di impianti soggetti ad autorizzazione unica regionale, il programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale è fissato nella misura del 4 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata per il funzionamento dell'impianto stesso, da destinarsi, nella misura del 3 per cento, per interventi di interesse comunale e, nella misura dell'1 per cento, per interventi di interesse regionale.
3. Le autorizzazioni o le PAS individuano le modalità e i tempi di attuazione del programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale, attraverso apposito cronoprogramma.
4. Il mancato rispetto del programma determina, previa diffida, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del d.lgs.190/2024, ferma restando, in relazione alla gravità dei casi, l'applicazione dell'articolo 19 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Art. 9

Monitoraggio e verifica

1. La Giunta Regionale assicura il monitoraggio annuale degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1 a livello comunale, provinciale, metropolitano e regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta Regionale aggiorna, con apposita relazione entro il 30 giugno di ogni anno, i dati in merito alla potenza installata da fonte rinnovabile in Toscana, suddivisa per fonte, con particolare riferimento al fotovoltaico. La relazione tiene conto, oltre che degli impianti installati, anche di quelli autorizzati, al fine di consentire proiezioni e previsioni.
3. L'applicativo gestionale ambientale utilizzato per la presentazione delle istanze di autorizzazione per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 16 marzo 2026, n.310 (Utilizzo dell'applicativo gestionale ambientale "GeA" per la presentazione e gestione delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di competenza regionale),

assicura il monitoraggio degli impianti autorizzati ricadenti nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione terrestre.

4. La Regione utilizza la piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 199/2021 ai fini del monitoraggio della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza comunale nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione terrestre.

5. La relazione di cui al comma 2 è trasmessa alle rispettive Commissioni consiliari competenti, al Consiglio delle autonomie locali (CAL), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) della Toscana ed all'Unione province italiane (UPI) della Toscana.

6. Agli esiti della relazione di cui al comma 2, laddove emergessero dati che, rispetto al conseguimento degli obiettivi di transizione energetica di cui all'articolo 1, comma 1, accertano uno scostamento dalla traiettoria di avvicinamento prevista all'allegato C bis del d.lgs. 190/2024, la Giunta regionale convoca un apposito "Tavolo di governance" a cui partecipano anche rappresentanti dell'ANCI Toscana e dell'UPI Toscana al fine di formulare proposte di modifica e aggiornamento della disciplina oggetto della presente legge, compresa la rimodulazione della soglia di cui all'articolo 5, comma 5 nel limite massimo del 3 per cento a scala regionale.

7. Nelle more della piena applicazione dei flussi informativi di cui al comma 4 con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di trasmissione dei dati relativi alle PAS di competenza comunale nonché dei dati relativi agli impianti realizzati in regime di attività libera.

8. Ai fini di quanto disposto al comma 1, la Regione istituisce e gestisce il Sistema regionale di monitoraggio per la transizione energetica nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all'articolo 55 della l.r. 65/2014.

9. Il Sistema di cui al comma 8 è sviluppato nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") e assicura in particolare:

- a) il monitoraggio in merito agli obiettivi di transizione energetica di cui al comma 1;
- b) il monitoraggio in merito alle delle soglie di occupazione della SAU ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6;
- c) l'integrazione delle banche dati esistenti con particolare riferimento alle piattaforme di cui ai commi 3 e 4.

10. Per l'istituzione e la gestione del Sistema di cui al comma 8, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A istituita dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse s.p.a." nella società "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25).

Capo IV
Impianti agrivoltaici

Art.10
Requisiti tecnici degli impianti agrivoltaici

1. Ai fini del corretto inserimento degli impianti agrivoltaici, mediante deliberazione della Giunta regionale, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) i requisiti di ordine tecnico che assicurano che l'impianto agrivoltaico garantisca, preservi, valorizzi l'attività agricola e non alteri i valori paesaggistici dell'ambito rurale e territoriale di riferimento, individuando, altresì, specifici requisiti di ordine tecnico qualora l'impianto ricada in aree di particolare pregio;
- b) le specifiche caratteristiche di elevazione da terra dei moduli che consentono il mantenimento della funzione agricola dell'area;
- c) le modalità attraverso le quali è assicurato il monitoraggio dell'attività agricola o agro-pastorale, laddove è presente un impianto agrivoltaico, anche al fine dell'esercizio del controllo previsto dall'articolo 11, comma 8, del d.lgs. 190/20241;
- d) i contenuti della relazione asseverata sulla produzione lorda vendibile da mantenere sul fondo sul quale è realizzato l'impianto, di cui all'articolo 11 bis, comma 2 del d.lgs. 190/2024, inclusi i casi in cui l'impianto ricada in aree agricole abbandonate, ai sensi dell'articolo 5, commi 7 e 8.

2. Nelle more della deliberazione di cui al comma 1, per impianti agrivoltaici si intendono quelli corrispondenti alle caratteristiche minime e ai requisiti per garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola, come individuati dalle "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici" del 2022 pubblicate sul sito web istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

3. Nelle more della deliberazione di cui al comma 1, gli impianti agrivoltaici con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra rispettano i requisiti minimi di elevazione da terra precisati al paragrafo 2.5 Requisito C delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate dal Ministero della Transizione Energetica il 27 giugno 2022.

Capo V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 11
Disposizioni per i procedimenti in corso

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

2. I procedimenti in corso alla data in cui venga attestato il raggiungimento della quota di SAU di cui all'articolo 5, comma 5 e comma 6 proseguono secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, per procedimenti in corso si intendono le procedure abilitative o autorizzatorie, comprese le procedure di valutazione ambientale di cui alla parte II, titolo III del

d.lgs. 152/2006, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alle date indicate da tali commi.

4. Resta ferma la possibilità per il proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Tale opzione è comunicata tempestivamente all'amministrazione competente e, comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio") è abrogata.

Art.13 Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 8 è stimata la spesa complessiva di euro 40.000,00 per l'anno 2026 , di euro 74.160,00 per l'anno 2027 e di euro 34.160,00 per l'anno 2028, cui si fa fronte per euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con gli stanziamenti già previsti nella Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e per euro 34.160,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 con gli stanziamenti della Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

Anno 2026

- in diminuzione, missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 40.000,00;

- in aumento, missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese in conto capitale", per euro 40.000,00;

Anno 2027

- in diminuzione, missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 40.000,00;

- in aumento, missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese in conto capitale", per euro 40.000,00;

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Proposta di legge

“Disposizioni in materia di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili”

Relazione illustrativa

La Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413, prevede all'art. 15 ter che *“gli Stati membri procedono a una mappatura coordinata in vista della diffusione delle energie rinnovabili sul loro territorio al fine di individuare il potenziale nazionale e la superficie terrestre, il sottosuolo, le aree marine o delle acque interne disponibili necessari per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile che sono necessari per soddisfare almeno il loro contributo nazionale all'obiettivo complessivo dell'Unione in materia di energia rinnovabile per il 2030”*.

Tale disposizione europea trova il suo parallelo nella disciplina nazionale sulle “aree idonee” alla installazione di impianti a fonti rinnovabili: già il decreto legislativo 199/2021 di attuazione della sunnominata Dir. 2018/2001/UE, nella sua originaria versione, prevedeva un meccanismo di individuazione di tali aree idonee *“aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili”*.

Nello stesso decreto la c.d. “area idonea” alle rinnovabili viene definita come *“area con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”*.

Al concetto di “area idonea” le norme statali, oggi riassunte nel decreto legislativo 25 novembre 2024 n.190 (testo unico dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili), hanno legato specifiche semplificazioni amministrative:

- soglie di potenza più ampie (12 MW nel caso del fotovoltaico) per l'accesso a Procedura Abilitativa Semplificata comunale (PAS), sostitutiva dell'Autorizzazione Unica Regionale ;
- in aree vincolate parere della Soprintendenza obbligatorio ma non vincolante (con meccanismo di silenzio-assenso);
- tempi procedurali ridotti di un terzo.

Quanto sopra premesso, la proposta in esame “Disposizioni in materia di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili” provvede a completare, a livello regionale, il quadro delle aree idonee, nel rispetto degli ambiti che la normativa statale oggi vigente (riscritta dal DL 20 novembre 2025 n.175 “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”) assegna alla competenza delle Regioni.

E' opportuno ricordare che il processo di definizione delle aree idonee in Italia e in Toscana è stato caratterizzato da un quadro normativo in continua evoluzione:

- L'originario articolo 20 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" del d.lgs. 199/2021, rinviava ad uno o più decreti interministeriali per la definizione di principi e criteri omogenei che le Regioni avrebbero dovuto seguire al fine di individuare, con leggi regionali, le aree idonee.
- Soltanto nel giugno 2024 il D.M. 21 giugno 2024 (cd. decreto ministeriale "aree idonee"), fissava i principi e criteri generali necessari affinché le regioni potessero articolare e approvare le loro leggi in materia;
- Quindi nel corso del 2024 la Giunta Regionale aveva elaborato la proposta di legge n.2 sulla “Promozione della transizione energetica e disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee o non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia da fotovoltaico ed eolico” in coerenza con il DM "aree idonee" e dopo articolato confronto con le anime della società toscana (associazioni, comitati, rappresentanti dei lavoratori..) nonché ANCI e UPI.

- Il Consiglio Regionale aveva poi avuto modo di approfondire tale proposta di legge, attraverso una serie di audizioni con diversi portatori di interesse, licenziando un testo nella seduta congiunta delle competenti commissioni consiliari, in data 4 giugno 2025.
- Tuttavia l'iter di approvazione di tale proposta di legge fu interrotto a seguito della sentenza del Tar Lazio n. 9155/2025 che dichiarava l'illegittimità di parte del D.M. "Aree Idonee" con conseguente necessità di rieditare i criteri statali per l'individuazione delle stesse.

Il Governo ha risolto la questione in altro modo, con un decreto legge (DL 175/2025) poi convertito con la legge n.4 del 15 gennaio 2026: il decreto legge, abrogando l'articolo 20 del d.lgs. 199/2021 ha inserito nel decreto legislativo 190/2024 (c.d. Testo Unico FER) un nuovo articolo 11 bis "Aree idonee su terraferma". Tale articolo 11 bis del d.lgs. 190/2024 al comma 1 individua direttamente, su tutto il territorio nazionale, le aree idonee per l'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, come sotto riportato:

a) i siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;

e) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;

f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste;

h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;

4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;

m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i).

1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;

- 2) *le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;*
- 3) *le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.*

Il legislatore nazionale ha quindi proceduto ad effettuare un “ribaltamento” dell’approccio metodologico nella selezione delle aree idonee:

- a) la precedente disciplina statale doveva fermarsi alla definizione di criteri, lasciando poi alle singole regioni la definizione delle aree idonee e non idonee. Anche quelle già individuate a livello statale erano da considerarsi temporanee, in attesa delle leggi regionali;
- b) la nuova normativa statale individua direttamente le aree idonee su tutto il territorio nazionale, lasciando alle Regioni solo la possibilità di aggiungerne altre (“aree idonee ulteriori”) all’interno di precise limitazioni.

Nella individuazione delle “ulteriori” aree idonee le Regioni sono tenute a seguire, oltre ai principi generali dettati dal d.lgs. 190/2024, gli specifici criteri prescritti dai commi 4 e 5 del già citato art. 11 bis dello stesso d.lgs 190/2024.

Il primo criterio (comma 5 dell’art. 11 bis del decreto legislativo) che qui si evidenzia è che la legge regionale di definizione delle “ulteriori” aree idonee deve garantire il raggiungimento al 2030 dell’obiettivo di potenza da fonti rinnovabili assegnato alla Regione dall'allegato C-bis al d.lgs.190/2024.

Prendendo atto del mutato contesto normativo, Regione Toscana ha proceduto ad elaborare la proposta in parola, in coerenza, quindi, con i principi generali del d.lgs. 190/2024 (articoli 2 e 3 del decreto legislativo) e con i criteri specifici (articolo 11 bis) dettati dal decreto legislativo, ritenendo tale legge strategica per la nostra regione al fine di assicurare una transizione energetica capace di tutelare il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, coniugando il raggiungimento degli obiettivi energetici con un approccio multidisciplinare.

In ottemperanza alle strategie indicate dall’Unione europea con il “Green Deal europeo”, Regione Toscana fa propria, con la presente proposta di legge, l’esigenza di perseguire una conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa che assicuri l’attuazione del principio della neutralità climatica al 2050, azzerando, entro tale data, la dipendenza dalle fonti fossili.

In particolare l’atto in esame intende concorrere a raggiungere l’obiettivo assegnato alla Toscana dall'allegato C-bis al d.lgs.190/2024, ovvero il conseguimento al 2030 di una potenza aggiuntiva da Rinnovabili (rispetto al 31 dicembre 2020) pari ad almeno 4,25 Gigawatt e, al contempo, a favorire un traguardo di potenza installata al 2030 ancora più ambizioso.

A tal fine il testo in esame provvede ad individuare aree idonee ad ospitare impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile solare fotovoltaica e agrivoltaica, solare termica, termodinamica, eolica.

La scelta operata è quella dettare localizzazioni idonee per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili che ad oggi risultano centrali (vedi “Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima” aggiornato nel 2024) nella transizione energetica in atto, anche perché la loro realizzazione è possibile nell’intero territorio regionale.

La proposta individua aree idonee anche per impianti idroelettrici che presentino però specifici requisiti di sostenibilità ambientale.

La proposta di legge rispetta i criteri cogenti dettati dallo Stato all’art. 11 bis comma 4 del d.lgs. 190/2024. Fra questi si segnalano:

- a) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo o comunque antropizzate, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;
- b) obbligo (con rilevanti effetti territoriali) di escludere dalle aree idonee “ulteriori” regionali non solo le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), ma anche una fascia di rispetto, da tali beni, di 500 metri per gli impianti fotovoltaici e di 3 chilometri per gli impianti eolici;

c) obbligo, nella individuazione delle aree idonee alle rinnovabili, di assicurare una percentuale minima e massima di Superficie Agricola Utile, eventualmente differenziandola fra i vari Comuni.

L'atto in esame fa proprio il principio di garantire la diffusione della produzione di energia da fonte rinnovabile nel rispetto della natura, del paesaggio, della storia e dell'agricoltura. A questo fine:

- al superamento di specifiche soglie di SAU occupata decadono per le aree agricole le idoneità previste dalla legge;
- si interviene sul tema degli impianti agrivoltaici stabilendo che con deliberazione della Giunta saranno definiti precisi requisiti di ordine tecnico mirati a tutelare la produzione agricola;
- si individuano disposizioni specifiche per promuovere l'uso di terreni agricoli dismessi o abbandonati.

La proposta inoltre vuole assegnare un ruolo rilevante ai Comuni: è introdotto un meccanismo tramite il quale ciascun Comune potrà proporre alla Regione l'innalzamento della percentuale di SAU occupabile dalle Rinnovabili a livello comunale, e il Comune potrà altresì proporre una individuazione cartografica di tale tipologia di area idonea.

Le proposte presentate dai comuni, laddove coerenti al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, verranno approvate da Regione mediante nuova legge regionale, andando a costituire un allegato integrativo della presente legge, che individuerà specifiche aree idonee "comunali" alla installazione di impianti agrivoltaici.

La proposta si compone di cinque Capi: il primo illustra i principi e gli obiettivi, il secondo individua le aree idonee regionali ulteriori rispetto a quelle individuate dal legislatore nazionale, il terzo è dedicato al programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale nonché al monitoraggio degli obiettivi, il quarto è dedicato ai requisiti per gli impianti agrivoltaici, mentre il quinto contiene le disposizioni transitorie e finali.

ARTICOLATO

L' Art. 1 Principi, finalità e obiettivi definisce le finalità della legge.

Il comma 1 chiarisce che Regione Toscana persegue l'obiettivo di una conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa che assicuri la neutralità climatica entro il 2050, azzerando quindi la dipendenza dalle fonti fossili e favorendo la massima diffusione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, in particolare quegli impianti destinati all'autoconsumo.

Il comma 2 esplicita che è obiettivo della Regione di assicurare che il processo di conversione energetica sia attuato in equilibrio con la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, assegnando priorità all'utilizzo di superfici già edificate e ambiti già urbanizzati.

Il comma 3, in coerenza con gli articoli 2 e 3 del d.lgs. 190/2024 sancisce il principio per cui gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Inoltre si richiama l'art. 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 che stabilisce che tali impianti sono considerati di interesse pubblico prevalente, tenuto conto anche della idoneità delle aree: la prevalenza decade solo in caso di valutazione d'impatto ambientale negativa o se comunque si dimostrano gravi impatti su ambiente, biodiversità, paesaggio, patrimonio culturale (anche agricolo) locale.

Il comma 4 chiarisce che con la presente legge vengono individuate aree idonee regionali ulteriori rispetto a quelle già individuate dallo Stato.

In relazione alla facoltà data alle Regioni dal d.lgs. 190/2024 di individuare idoneità sulla base delle fattispecie tecnologiche e sulla taglia di potenza d'impianto, si specifica che la legge regionale individua aree idonee ulteriori per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fotovoltaica (compreso agrivoltaico), solare termica, termodinamica, eolica ed idroelettrica.

Il comma 5 esplicita che la proposta concorre a raggiungere l'obiettivo assegnato alla Regione Toscana del conseguimento al 2030 di una potenza aggiuntiva pari ad almeno 4,25 Gigawatt da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020 e, al contempo, vuole favorire un traguardo di potenza installata al 2030 ancora più ambizioso.

L'art. 2 Definizioni chiarisce, in un unico comma, la terminologia utilizzata nella presente legge.

In particolare per “impianto agrivoltaico” e per “impianto agrivoltaico con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra” si rimanda ad un'apposita deliberazione di Giunta regionale, specificando che, nelle more dell'emanazione di tale deliberazione, si applicano le “Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici” pubblicate dal Ministero della transizione energetica in data 27 giugno 2022.

La lettera c) individua la “fascia di rispetto” come porzione di territorio circostante impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile esistenti che comporta la decadenza di qualità di area idonea regionale.

Alla lettera d) e alla lettera e) si rimanda alle specifiche dell'articolo 99 della legge regionale 65/2014 sia per la definizione di “aree a destinazione d'uso industriale di cui all'articolo 12, comma 7 bis del d.lgs. 190/2024” che per quella di “aree destinate alla logistica”.

La lettera f) chiarisce cosa si intende per “siti estrattivi dismessi” rinviando a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera i) della l.r. 35/2025 “Disposizioni in materia di cave”.

L'articolo definisce, altresì, la “superficie agricola utilizzata (SAU)” e le “aree agricole abbandonate o incolte”, richiamando per queste ultime quanto disposto dalla legge regionale 80/2012, “Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane”.

L'Art. 3 Aree idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica, solare termica, termodinamica ed eolica individua le aree idonee ad ospitare impianti fotovoltaici, solari termici, termodinamici ed eolici. La scelta è stata operata in quanto il solare, ed in parte l'eolico, per le loro peculiari caratteristiche, possono essere realizzati in modo omogeneo nel territorio regionale e inoltre sono individuati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima -PNIEC (il piano energetico climatico nazionale), come fonti cruciali per la transizione energetica in divenire.

Le aree vengono elencate al comma 1, individuando in particolare aree che presentano fenomeni di degrado o livelli di antropizzazione, nonché aree già utilizzate da soggetti pubblici o aree interessate da interventi per autoconsumo o a servizio di comunità energetiche rinnovabili.

Il comma 2 richiama l'importante limitazione alla individuazione delle aree idonee succitate, derivante dalla lettera m), comma 4, art. 11 bis, del d.lgs. 190/2024:

- relativamente agli impianti fotovoltaici, solari termici, termodinamici, le idoneità decadono nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) nonché nel caso di aree incluse in una fascia di 500 metri di distanza dal perimetro dei beni medesimi;

- relativamente agli impianti eolici, le idoneità decadono nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei beni tutelati dal d.lgs. 42/2004 nonché nel caso di aree incluse in una fascia di 3 chilometri di distanza dal perimetro dei beni medesimi.

L'Art. 4 Aree idonee per la realizzazione di impianti idroelettrici e fotovoltaici flottanti individua ai commi 1 e 2 i requisiti che devono avere le aree per essere ritenute idonee per impianti idroelettrici, preservando le aree tutelate dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e quelle protette ai sensi della legge regionale 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale”, e limitando tale idoneità ai soli impianti che non presentano infrastrutture connesse in alveo (fatte salve quelle infrastrutture integrate nella briglia).

I commi 3, 4, 5 specificano le caratteristiche che devono avere le aree per essere ritenute idonee per i particolari impianti fotovoltaici flottanti, preservando le aree tutelate dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, quelle ricadenti in una fascia di di 500 metri di distanza dal perimetro dei beni medesimi, nonché quelle protette ai sensi della legge regionale 30/2015.

Per i fotovoltaici flottanti tali idoneità sono limitate alle fattispecie che occupano meno del 60 per cento della superficie del bacino o invaso o vasca di laminazione interessato.

L'Art. 5 Aree idonee per la realizzazione di impianti agrivoltaici e misure di preservazione della destinazione agricola dei suoli ai commi 1 e 2 individua le aree a destinazione d'uso agricola idonee per gli impianti agrivoltaici:

- al comma 1 si precisa (in ottemperanza alla lettera m), comma 4, art. 11 bis, del D.lgs. 190/2024) che le idoneità decadono nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei beni tutelati dal “Codice dei beni culturali e del

paesaggio” (d.lgs. 42/2004) nonché nel caso di aree incluse in una fascia di 500 metri di distanza dal perimetro dei beni medesimi;

- al comma 2 sono fissati i requisiti da rispettarsi per garantire la continuità delle attività pastorali e colturali: necessario coinvolgimento delle aziende agricole, asseverazione tecnica sul mantenimento di tali attività, presentazione preventiva di un “programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale”, potenza dell’impianto agrivoltaico generalmente non superiore a 35 MW.

I commi 3, 4, 5 e 6, stabiliscono per l’idoneità delle aree agricole, tetti massimi di occupazione delle Superfici Agricole Utilizzate (SAU), da parte degli impianti a fonte rinnovabile:

- a) 1 per cento della SAU conteggiata a livello regionale; oltre tale soglia decadono le idoneità delle aree agricole a livello della intera regione;
- b) 3 per cento della SAU conteggiata a livello di singolo comune o diversa soglia co-determinata dal Comune ai sensi dell’art. 6; oltre tale soglia decadono le idoneità delle aree agricole a livello di quel singolo Comune.

Il comma 7 precisa che rimangono idonee all’agrivoltaico (ed escluse dal meccanismo di decadenza relativo ai tetti di SAU) le aree agricole abbandonate, al fine di favorire la valorizzazione delle medesime.

Questi terreni rappresentano un’opportunità per minimizzare l’impatto sulle aree produttive agricole, consentendo l’uso di superfici già marginali o abbandonate. Sulla base dello studio di IRPET - “Mappatura degli impianti fotovoltaici e possibile spiazzamento dell’attività agricola” - pubblicato a dicembre 2024, i terreni non agricoli abbandonati rappresentano circa l’8,6 per cento della SAU.

Dalle idoneità per la aree agricole abbandonate sono comunque

- escluse (in ottemperanza alla lettera m), comma 4, art. 11 bis, del D.lgs. 190/2024) le aree ricadenti nel perimetro dei beni tutelati dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (d.lgs. 42/2004) nonché le aree incluse in una fascia di 500 metri di distanza dal perimetro dei beni medesimi;
- esclusi gli agrivoltaici di potenza superiore a 35 MW (salvo aree di proprietà pubblica o nella disponibilità di soggetti pubblici).

Il comma 8 precisa che, nel caso di tali aree agricole abbandonate, la relazione asseverata sul mantenimento della produttività agricola del sito interessato (comunque obbligatoria ai sensi dell’articolo 11 bis, comma 2 del d.lgs. 190/2024) sarà svolta tenendo conto della stima della produzione attesa per tale sito.

L’ Art. 6 - Coinvolgimento degli enti locali nella definizione delle aree idonee alla realizzazione di impianti agrivoltaici stabilisce che il Comune assume un ruolo attivo nella individuazione delle aree agricole all’agrivoltaico sul suo territorio.

Ai commi 1, 2, 3, si prevede che il Comune:

- può proporre alla Regione un innalzamento della soglia di SAU relativa al suo ambito territoriale;
- può proporre alla Regione un allegato cartografico in cui individuare puntualmente le aree a destinazione agricola idonee nel suo territorio;
- può stipulare accordi al fine del trasferimento statistico di determinate quantità di aree idonee con altri comuni confinanti o comunque appartenenti alla stessa provincia o Città metropolitana.

Ai commi 4, 5, e 7 si prevede un meccanismo di trasmissione degli atti comunali entro 180 giorni alla Regione che, laddove ritenga le proposte coerenti con il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, le approva mediante legge. Tali proposte saranno inserite in uno specifico allegato della presente legge denominato “Aree idonee alla installazione di impianti agrivoltaici in Toscana”.

Secondo la normativa statale infatti solo con legge regionale possono essere individuate o modificate le aree idonee ulteriori di cui all’art. 11 bis comma 3 del d.lgs. 190/2024.

L’ Art. 7 - Principio di non concentrazione e disapplicazione della idoneità regola il principio del cumulo degli impianti prevedendo la decadenza della qualità di area idonea così come definita dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge prevedendo che ogni impianto di una certa potenza genera un buffer di rispetto.

Il comma distingue diverse distanze lineari in ragione della potenza degli impianti di riferimento.

Il comma 2 detta la distanza minima da superfici boscate per gli impianti di accumulo elettrochimico ai fini anche di sicurezza.

Il comma 3 ribadisce che sono fatti salvi i divieti alle rinnovabili stabiliti dalla normativa statale.

L' Art. 8 Programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale disciplina un programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale, la cui finalità è, tenuto conto delle caratteristiche del territorio, la compensazione degli effetti negativi degli impianti nonché la realizzazione di interventi volti a favorire una transizione energetica sostenibile.

Tenuto conto dei tetti alle compensazioni territoriali disposti dal d.lgs 190/2024 agli articoli 8 e 9, il comma 2 prevede che:

- a) in caso di realizzazione di interventi assoggettati a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di cui all'articolo 8 del d.lgs. 190/2024 sia stabilito un programma di compensazioni territoriali o ambientali di livello comunale, a carico del proponente, in una percentuale non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento del valore economico della produzione attesa;
- b) in caso di interventi assoggettati ad Autorizzazione Unica Regionale di cui all'articolo 9 del d.lgs. 190/2024 il programma di compensazioni territoriali o ambientali, a carico del proponente, è fissato nella misura del 4 per cento del valore economico della produzione attesa, da destinarsi per il 3 per cento su misure a ricaduta comunale e per l'1 per cento su misure con ricaduta regionale.

Il comma 3 prevede che i relativi titoli abilitativi individuano le modalità e i tempi di attuazione del programma succitato attraverso specifico cronoprogramma.

Il comma 4 richiama, nei casi di mancato rispetto del programma, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del d.lgs.190/2024, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 19 (decadenza, revoca e sospensione) della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (legge regionale in materia di energia).

L' Art. 9 - Monitoraggio e verifica introduce un percorso di monitoraggio degli obiettivi in materia di sviluppo delle rinnovabili previsti all'articolo 1.

A tal fine il comma 2 prevede che la Giunta, annualmente, entro il 30 giugno, aggiorni il Consiglio dello stato di avanzamento della potenza installata da rinnovabili.

I commi 5 e 6 stabiliscono che la relazione di monitoraggio è trasmessa alle rispettive Commissioni consiliari competenti, al Consiglio delle autonomie locali (CAL), ad ANCI ed ad UPI.

Ai fini del monitoraggio verranno innanzitutto utilizzati:

- a) l'applicativo gestionale per la presentazione delle istanze di autorizzazione per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili GEA, già attivo dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 310 del 16/03/2026, che dovrà anche informare sugli impianti autorizzati ricadenti nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione terrestre;
- b) la piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 199/2021, denominata SUER e istituita dallo Stato, perché informi anche sugli impianti che si vanno ad allocare nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione terrestre. La piattaforma SUER, affidata a GSE s.p.a, è in fase di avvio e presenta la potenzialità di essere un canale di passaggio non solo per gli interventi di installazione di impianti da rinnovabili che sono sottoposti ad Autorizzazione ma anche per quelli che sono abilitati con PAS e anche per le cosiddette "Attività libere".

Sarà inoltre istituito uno specifico "Sistema regionale di monitoraggio per la transizione energetica" (nell'ambito del sistema informativo regionale e tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale) che tramite integrazione delle banche dati esistenti e in particolare le citate piattaforme GEA e SUER assicurerà il monitoraggio delle soglie di occupazione della SAU (vedi art. 5) e degli obiettivi di transizione energetica (vedi art. 1).

Per l'istituzione e la gestione di tale Sistema di monitoraggio, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A. coerentemente con le sue attività istituzionali: vedi legge regionale 87/2009 di disciplina della stessa Agenzia, art. 5.

Laddove emergessero dati che accertano uno scostamento dalla traiettoria di avvicinamento agli obiettivi (traiettoria prevista all'allegato C bis del d.lgs. 190/2024) la Giunta convocherà un "Tavolo di governance"

con rappresentanti di ANCI ed UPI al fine di formulare proposte di modifica e aggiornamento della disciplina, compresa la rimodulazione della soglia di SAU regionale cui all'articolo 5.

Resta fermo il limite massimo stabilito, dalla normativa statale, per l'idoneità delle aree agricole sulla base dell'occupazione di SAU da parte di impianti da rinnovabili, individuato (dalla stessa normativa statale) nel 3 per cento di SAU regionale .

L' Art. 10 - Requisiti tecnici degli impianti agrivoltaici prevede l'emanazione, tramite deliberazione della Giunta regionale, di requisiti specifici per gli impianti agrivoltaici.

I requisiti riguarderanno:

- come l'impianto agrivoltaico preservi e valorizzi l'attività agricola, non alterando i i valori paesaggistici dell'ambito di riferimento, anche in relazione a specifiche aree di particolare pregio;
- le caratteristiche di elevazione da terra dei moduli che consentono il mantenimento della funzione agricola;
- le modalità attraverso le quali è assicurato, laddove è presente un impianto agrivoltaico, il monitoraggio dell'attività agricola o agro-pastorali, anche al fine dell'esercizio del controllo previsto dall'articolo 11, comma 8, del d.lgs. 190/20241;
- i contenuti della relazione asseverata sulla produzione lorda vendibile da mantenere sul fondo sul quale è realizzato l'impianto, prevista all'articolo 11 bis, comma 2 del d.lgs. 190/2024.

Ai commi 2 e 3 si specifica che, nelle more della deliberazione prevista al comma 1:

- per impianti agrivoltaici si rispettano le caratteristiche minime e i requisiti individuati dalle "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici" del 2022 pubblicate sul sito web istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica;
- per "impianti agrivoltaici con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra" si rispettano altresì i requisiti minimi di elevazione da terra precisati al paragrafo 2.5 Requisito C delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" sopradette.

L' Art. 11 - Disposizioni per i procedimenti in corso stabilisce che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

E' fatta comunque salva (comma 4) la possibilità per il proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Al comma 3 si precisa (in conformità a quanto stabilisce il d.lgs. 190/2024) che per procedimenti in corso si intendono le procedure abilitative o autorizzatorie, comprese le procedure di valutazione ambientale di cui alla parte II, titolo III del d.lgs. 152/2006 (procedura di VIA e procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA), per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta.

Al comma 2 si specifica che lo stesso principio di salvezza delle procedure in corso si applica anche ai casi di decadenza, disciplinati all'art. 5, della idoneità individuata per le aree agricole, laddove si superino le soglie (di cui al medesimo art. 5) di SAU occupata.

L' Art. 12 – Abrogazioni specifica che, con la entrata in vigore della presente legge, viene abrogata la legge regionale 21 marzo 2011 n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio"), in quanto disciplina sorpassata rispetto al quadro normativo vigente.

L'Art. 13 - Disposizioni finanziarie – l'articolo dispone la copertura finanziaria per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 8.

L'Art. 14 – Entrata in vigore dispone che la legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), al fine di intervenire al più presto nei processi di transizione energetica.

Proposta di legge regionale

Disposizioni in materia di aree idonee alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

La presente proposta di legge dà attuazione a quanto richiesto dall'articolo 15 ter della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, cosiddetta **direttiva RED II**, recentemente modificata dalla direttiva 2023/2413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (che, oltre a modificare la direttiva (UE) 2018/2001, modifica anche il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio), cosiddetta **direttiva RED III**.

La **direttiva RED II** è stata recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva "UE" 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), a sua volta modificato dal decreto legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili), convertito con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n.4.

Il d.l.175/2025 ha, inoltre, modificato il decreto legislativo 25 novembre , n.190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), inserendo a tale decreto – per quanto in questa sede è importante rilevare – l'articolo 11bis.

L'articolo 11 bis, comma 1, del d.lgs 190/2024, individua direttamente quali sono le aree idonee alla realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 11 bis, comma 3 prevede che siano emanate le leggi regionali per individuare **ulteriori aree idonee alla realizzazione di tali impianti** che, quindi, si devono sommare a quelle già individuate direttamente dal legislatore statale. Al comma 4, indica, poi, alle Regioni principi e criteri per l'individuazione di queste ulteriori aree.

Ciò, al fine, di promuovere la diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si osserva, al riguardo, che l'Allegato C del d.lgs.190/2024 fissa l'obiettivo del raggiungimento al 2030 di una potenza aggiuntiva pari ad almeno 4,25 gigawatt da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, per la Regione.

La proposta di legge intende procedere all'individuazione di aree idonee, ulteriori rispetto a quelle individuate dall'articolo 11bis del d.lgs.190/2024, per consentire il raggiungimento dell'obiettivo sopracitato ed anzi superarlo, cercando, tuttavia un punto di equilibrio importante tra l'esigenza di assicurare una transizione energetica attraverso la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solare, eolica e idroelettrica e l'esigenza di salvaguardare il paesaggio, le aree agricole e la loro funzione produttiva.

Sotto tale specifico profilo, la proposta di legge privilegia l'utilizzo delle aree degradate, antropizzate, dismesse e agricole abbandonate per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di minimizzare l'impatto sulle aree di pregio, sul consumo di suolo e sulle aree produttive agricole, consentendo l'uso di superfici già marginali.

Sulla base dello studio di IRPET - “Mappatura degli impianti fotovoltaici e possibile spiazzamento dell’attività agricola” - pubblicato a dicembre 2024, i terreni non agricoli abbandonati rappresentano circa l’8,6 per cento della superficie agricola utilizzata.

La proposta di legge disciplina un procedimento eventuale di ulteriore definizione delle aree idonee da svolgere in un secondo momento, quindi, dopo l’approvazione della proposta di legge di cui alla presente relazione, in condivisione e compartecipazione con gli enti locali; in primo luogo, con i comuni. Agli enti locali è riconosciuto un ruolo centrale per la individuazione di aree a vocazione energetica così da concretizzare una sorta di patto di governo tra i vari livelli istituzionali teso ad alimentare la fiducia nei cittadini rispetto ad una conversione energetica che determina cambiamenti sostanziali nonché per assicurare la dovuta attenzione rispetto a dinamiche territoriali e caratteristiche peculiari che si intendono preservare, tutelare e valorizzare.

Il quadro di riferimento normativo nazionale ha introdotto negli ultimi anni progressivi elementi di semplificazione ed accelerazione amministrativa per i procedimenti connessi alle autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili favorendone la diffusione quali impianti strategici. Tuttavia, gli impianti individuati all’interno di aree idonee godono di ulteriori elementi di semplificazione che si sostanziano in una riduzione dei tempi procedurali, nella sostituzione dell’autorizzazione paesaggistica con un parere obbligatorio ma non vincolante della autorità competente in materia paesaggistica, nonché, per gli impianti fotovoltaici, in un più ampio accesso alle procedure abilitative semplificate.

La proposta di legge disciplina e struttura un sistema di costante monitoraggio dello sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a livello comunale, provinciale, metropolitano e regionale per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/ concorrente)

Al riguardo, appare necessario far presente quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza 11 marzo 2025, n.28 per cui: *“Il d.lgs. n. 199 del 2021 è stato adottato nell’esercizio di un intreccio di competenze legislative esclusive statali in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.); concorrenti «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (art. 117, terzo comma, Cost.); nonché in attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Esso è volto ad «accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili» e a raggiungere gli «obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030», «conformemente al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima» (art. 1, commi 1, 2 e 3)”*.

In senso conforme, la sentenza della Corte Costituzionale 7 giugno 2024, n.103; la sentenza della Corte Costituzionale 11 gennaio 2023, n.27 (con citazione di numerose ulteriori pronunce della Corte Costituzionale) e la sentenza della Corte Costituzionale 3 aprile 2023, n.58.

Appare evidente che il d.lgs.190/2024 è stato adottato nell’esercizio delle medesime competenze legislative del d.lgs.199/2021 che, quindi risultano essere quelle esclusive statali in materia di tutela dell’ambiente (articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione); quelle concorrenti “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (articolo 117, terzo comma della Costituzione); nonché in attuazione dell’ordinamento comunitario (articolo 117, comma 1 della Costituzione).

Per quanto riguarda la PDL in oggetto, essa è rispettosa degli ambiti di competenza statale e dei principi sanciti per la competenza concorrente. Attua, altresì, quanto stabilito dalla normativa eurounitaria.

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

L'intervento è compatibile con il quadro normativo nazionale ed, anzi, dà attuazione a quanto espressamente richiesto dall'articolo 11 bis del d.lgs.190/2024.

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

L'articolo 12 della PDL prevede l'abrogazione della l.r.11/2011 emanata in attuazione delle Linee Guida del 10 settembre 2010, in quanto tale l.r.11/2011 non più conforme con la normativa eurounitaria e nazionale di riferimento.

Con riferimento al programma delle misure di compensazione territoriali o ambientali previsto e disciplinato dall'articolo 8 della PDL, in caso di mancato adempimento da parte del realizzatore dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili, si fa rinvio, previa diffida, all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del d.lgs.190/2024, ferma restando, in relazione alla gravità dei casi, l'applicazione dell'articolo 19 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

L'articolo 19 della l.r. 39/2005 fa riferimento ai casi di decadenza, revoca o sospensione dell'autorizzazione rilasciata per la realizzazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile. Si tratta, ovviamente, di casi di grave inadempimento.

5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e statutari ed, anzi, vi garantisce puntuale e corretta applicazione.

6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

La presente PDL dà attuazione ai principi dell'ordinamento comunitario, anche sanciti dal Green Deal europeo.

7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).

Non sussiste la necessità di notificare la presente proposta alla commissione europea.

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

La proposta è rispettosa dei principi sulla qualità della normazione

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

La proposta è correttamente redatta

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

Tali disposizioni non ricorrono

4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi.

I tempi per l'adozione degli atti amministrativi risultano congrui.

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

All'articolo 11, la PDL stabilisce un'apposita disciplina per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione del progetto che costituisce l'oggetto di tale procedimento. Ciò, al fine di assicurare certezza agli operatori economici nonché alle amministrazioni che devono gestire i titoli abilitativi o le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 14 della PDL dispone l'entrata in vigore urgente della presente legge regionale, al fine di rispettare il termine fissato dal d.lgs.190/2024 per l'emanazione della legge regionale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"Disposizioni in materia di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili"

Tipologia degli effetti finanziari determinati dalla proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- A.** prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015 e art. 30, comma 6, L. 196/2009)
- B.** prevede spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015 e art. 21, comma 5, lettera b) L. 196/2009)
- C.** prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie (art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015 e art. 21, comma 5, lettera a) L. 196/2009)
- D.** prevede altri automatismi di spesa (spese per adeguamento al fabbisogno) (art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015 e art. 21, comma 5, lettera c) L. 196/2009) **X**
- E.** varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015)

Oneri previsti

- complessivi **Euro 148.320,00**
- articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi/titoli:

Imputazione al bilancio (Missione / Programma / Titolo)	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
MISSIONE 17, Programma 01, Titolo 2	40.000,00	40.000,00		80.000,00
MISSIONE 17, Programma 01, Titolo 1		34.160,00	34.160,00	68.320,00
Totale	40.000,00	74.160,00	34.160,00	148.320,00

spesa annua a regime: 34.160,00
oneri di gestione: nessuno

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione, eventuale presenza oneri a carico di altre amministrazioni pubbliche)

Si tratta di un intervento normativo previsto dall'articolo 11 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118".

Difatti il D.Lgs richiamato, al comma 3, stabilisce che ciascuna regione, entro centottanta giorni dalla medesima data individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Gli articoli 1 e 2 dettano i principi, le finalità e gli obiettivi della norma e chiariscono le terminologie tecniche utilizzate nella medesima.

Trattasi di norme aventi carattere regolatorio e pertanto dall'attuazione delle stesse non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Gli articoli dal 3 al 7, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 bis del D. Lgs190/2024, sono volti a regolamentare le aree idonee.

In particolare gli articoli 3 e 4 individuano le aree idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica, solare termica termodinamici, eolici, idroelettrici e fotovoltaici flottanti.

Trattasi di norme aventi carattere regolatorio e pertanto dall'attuazione delle stesse non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 definisce le aree idonee agli impianti agrivoltaici e individua le misure di preservazione della destinazione agricola dei suoli.

Il comma 3, in coerenza a quanto stabilito dall'articolo 11 bis, comma 4, del D.lgs 190/2024 prevede che l'amministrazione competente al ricevimento della procedura Abilitativa Semplificata PAS o l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica dia conto della Superfici Agricola Utilizzata (SAU) occupata dagli impianti.

Le attività necessarie per la rilevazione di tali dati sono assicurate dall'utilizzo dello Sportello Unico per le Energie Rinnovabili (SUER) istituito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il Decreto 23 ottobre 2024, n. 368 "Istituzione della piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"

Difatti sia nel caso di impianti assoggettati a PAS (di competenza comunale) sia in caso di impianti assoggettati ad Autorizzazione Unica, di competenza regionale, le istanze sono inviate, gestite e monitorate tramite la piattaforma SUER.

Al riguardo il Decreto Ministeriale 11 dicembre 2025, n. 441 ha approvato, rispettivamente con gli allegati a e b del medesimo, il modello unico nazionale per la procedura abilitativa semplificata e il modello unico obbligatorio per la richiesta di autorizzazione unica.

L'utilizzo di tale Sportello Unico per le Energie Rinnovabili (SUER) non determina oneri aggiuntivi né a carico del bilancio regionale né degli enti locali che lo utilizzano per le PAS, in quanto trattasi di applicativo già in essere e che non necessita di aggiornamenti od implementazioni connesse all'attuazione delle disposizioni del presente articolo; in quanto istituito dal decreto sopra riportato e il cui utilizzo è disposto dalla medesima norma.

Inoltre per l'attuazione di tale disposizione si farà ricorso al nuovo sistema di "Monitoraggio per la Transizione Energetica" istituito, al comma 8 dell'articolo 9 della presente proposta, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all'articolo 55 della l.r. 65/2014.

Le spese per la realizzazione e gestione della banca dati prevista dall'articolo 9, comma 8, sono stimate e considerate di seguito nell'ambito della trattazione del successivo articolo 9 della presente proposta di legge.

L'articolo 6 inserisce un meccanismo di coinvolgimento degli enti locali.

Viene data la possibilità ai comuni di proporre l'innalzamento della percentuale di SAU "occupabile" afferente al proprio territorio.

Ai comuni viene, altresì, data la possibilità di stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" al fine del trasferimento statistico di determinate quantità di aree idonee tra più comuni confinanti.

Tale attività viene svolta in via facoltativa e non obbligatoria dai comuni e comunque entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il presente articolo della pdl risulta coerente con la legge regionale 88/1998 che attribuisce agli enti locali le funzioni amministrative e i compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale nonché con la legge regionale 65/2014 Titolo V, Atti di Governo del territorio; per tale motivo la proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per gli enti locali; si tratta infatti di una facoltà data agli enti locali, nell'ambito delle loro funzioni di pianificazione territoriale, di meglio determinare le proprie quantità di aree idonee laddove lo ritengono necessario, ai fini di bilanciare l'esigenza di determinare aree idonee con le peculiari caratteristiche dei territori di riferimento.

In tale ambito, la proposta, prevede che i comuni possano proporre alla Regione di individuare l'innalzamento della percentuale relativa alla SAU occupabile, nei limiti comunque del 10 per cento della SAU.

Il comma 7 prevede che gli atti di rideterminazione della superficie SAU siano trasmessi mediante le procedure già in essere per il trasferimento dei dati nell'ambito del sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio di cui gli articoli 54 bis, 55 e 56 della l.r.65/2014 e pertanto la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale né degli enti locali. Tale sistema infatti, ossia la Piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio (ex legge art.55 ter L.R.65/2014) - denominata Ecosistema Informativo Regionale Integrato per il Governo del Territorio -, è il portale già in uso in Regione Toscana e le disposizioni di cui al presente articolo non comportano alcuna modifica nell'utilizzo di tale piattaforma.

L'articolo 7 regola il principio di non concentrazione e disapplicazione della idoneità e pertanto ha natura meramente regolatoria e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 8 dispone in materia di misure di compensazione territoriali in conformità di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4 lettera m), numero 2, del d.lgs 190/2024, nonché all'articolo 9, comma 10, lettera d) di tale decreto.

La previsione non comporta oneri a carico del bilancio regionale o degli enti locali in quanto i relativi oneri risultano a carico del proponente; viene disposto che nelle istanze presentate ai fini della autorizzazione o

nelle istanze presentate ai fine della PAS sia inserito un programma di misure di compensazione a carattere territoriale nella misure stabilita dai decreto richiamato. In particolare per le istanze di competenza regionale (Autorizzazioni regionali) il programma in parola deve prevedere, oltre che misure a carattere comunale, interventi di interesse regionale nella misura dell'1 per cento.

Al comma 4 viene stabilito che il mancato rispetto del programma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dell'articolo 11 del d. lgs 190/2024 e l'applicazione della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 (Disposizioni in materia di energia). L'esercizio di tale attività non comporta oneri a carico del bilancio degli enti locali in quanto rientrano nelle funzioni amministrative loro attribuite dal medesimo Decreto.

L'articolo 9 prevede un monitoraggio annuale al fine di verificare lo stato di avanzato degli obiettivi regionali individuati all'articolo 1 della presente proposta.

Ai fini del monitoraggio, necessario per presentare la relazione annuale al Consiglio sullo stato di avanzamento della potenza installata da rinnovabili prevista al comma 2, l'articolo dispone che vengono utilizzati:

- ai sensi del comma 3, l'applicativo gestionale per la presentazione delle istanze di autorizzazione per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili GEA, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 310 del 16/03/2026, che dovrà anche informare sugli impianti autorizzati ricadenti nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione terrestre. La deliberazione richiamata, difatti, estende l'utilizzo di GEA, istituita dalla DGR 1083/2024, anche alle istanze di AU di competenza regionale.
- ai sensi del comma 4, la piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 199/2021, denominata SUER e istituita dallo Stato, perché informi anche sugli impianti che si vanno ad allocare nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione terrestre. La piattaforma SUER, affidata a GSE s.p.a, è in fase di avvio e presenta la potenzialità di essere un canale di passaggio non solo per gli interventi di installazione di impianti da rinnovabili che sono sottoposti ad Autorizzazione ma anche per quelli che sono abilitati con PAS e anche per le cosiddette "Attività libere"
- uno specifico "Sistema regionale di monitoraggio per la transizione energetica" (nell'ambito del sistema informativo regionale e tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale), istituito dal comma 8 dell'articolo in commento, che tramite l'integrazione delle banche dati richiamate GEA e SUER assicurerà il monitoraggio delle soglie di occupazione della SAU (vedi art. 5) e degli obiettivi di transizione energetica (vedi art. 1).

L'utilizzo delle citate banche dati GEA e SUER non comportano oneri a carico del bilancio regionale, né per gli enti locali.

Difatti GEA è un sistema applicativo già in uso da parte di Regione Toscana e la presente proposta di legge non dispone alcuna modifica e/o integrazione alle modalità di utilizzo del medesimo.

Parimenti la piattaforma SUER (Sportello Unico Energie Rinnovabili) è il portale digitale nazionale istituito dal D.lgs 8 novembre 2021, n. 199 per centralizzare, digitalizzare e semplificare le autorizzazioni per gli impianti a fonti rinnovabili. Poiché la proposta di legge non dispone alcuna modifica e/o integrazione alle modalità di utilizzo della piattaforma, anche in questo caso non si rilevano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale o per gli enti locali.

L'articolo, al comma 8 inoltre, dispone l'istituzione del Sistema di Monitoraggio per la Transizione Energetica.

Il comma 10 prevede che per lo sviluppo e la gestione di tale sistema Regione Toscana si avvale di ARRR Spa Tale sistema si sostanzia in un catasto volto a monitorare gli obiettivi di cui all'Art. 1 Principi, finalità e obiettivi della proposta in esame e conterrà i dati relativi agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (FER) installati e in funzione in Regione Toscana e quelli autorizzati al fine di consentire proiezioni e previsioni.

Le spese previste per la realizzazione della banca dati istituita dall'articolo in commento, afferenti al triennio 2026/2028, sono state stimate avendo come riferimento i costi sostenuti per la realizzazione della piattaforma Sistema informativo siti interessati da procedimento di Bonifica (SISBON 2.0) di cui all'articolo 5 bis della Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti

inquinati.” in quanto trattasi di banche dati a valenza ambientale che richiedono un sistema di implementazione, di gestione e di popolamento analogo. La realizzazione del sistema informativo SISBON è costata Euro 80.000 (circa) e quindi si stima che la realizzazione della banca dati in commento costi lo stesso importo.

In particolare secondo le stime fornite da ARRR Spa per la realizzazione della banca dati si prevede una spesa di importo totale pari a Euro 80.000,00 (iva compresa), da suddividere in Euro 40.000,00 per l’anno 2026 e Euro 40.000,00 per l’anno 2027.

Secondo le stime fornite da ARRR Spa, si prevede inoltre di dover sostenere per le attività di gestione, implementazione e monitoraggio della piattaforma, spese di un importo pari ad Euro 28.000,00 annui per ciascuna delle annualità 2027 e 2028 e poi a regime per gli esercizi successivi.

Tali ulteriori spese di natura corrente sono state stimate considerando la valutazione effettuata da ARRR SpA, delle risorse umane che si prevede di utilizzare allo scopo.

Difatti viene ipotizzata una quantità di ore annue, pari all’impiego parziale (50%) di un primo livello. Il costo di un primo livello per l’Agenzia è pari a circa 56.000,00 euro lordi all’anno (in base al contratto di lavoro applicabile ad ARRR Spa). Pertanto per ogni annualità, 2027 e 2028 viene stimata una spesa pari ad Euro 28.000,00 (alla quale deve essere aggiunta l’IVA al 22% pari ad Euro 6.160,00), imputabile al tempo lavoro di tale unità di personale impiegata allo scopo.

Pertanto, per le attività di gestione, implementazione e monitoraggio della piattaforma si stima di dover sostenere spese per un importo di ad Euro 34.160,00 (Euro 28.000,00 + Euro 6.160,00) annui per ciascuna delle annualità 2027 e 2028 e poi a regime per gli esercizi successivi.

Infine il capo IV “Impianti agrivoltaici” definisce i requisiti tecnici di tali impianti; pertanto attiene aspetti di natura tecnico-regolatoria e non comporta quindi oneri né a carico del bilancio regionale, né di quello degli enti locali.

Parimenti il Capo V “Disposizioni transitorie e finali” riguarda il regime dei procedimenti in corso e l’abrogazione della l.r. 11/2021, non comportando di fatto alcun onere aggiuntivo né a carico del bilancio regionale né di quello degli enti locali

Analisi quantitativa

(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell’analisi qualitativa precedente)

La spesa relativa alla realizzazione e alla manutenzione evolutiva del Sistema di Monitoraggio per la Transizione Energetica di cui all’articolo 9 comma 8 della presente legge stimata da parte di ARRR Spa è sintetizzata nella seguente tabella:

Attività	2026	2027	2028
Realizzazione della piattaforma	40.000,00	40.000,00	
Gestione implementazione monitoraggio	-	34.160,00	34.160,00
Totale	40.000,00	74.160,00	34.160,00

Copertura finanziaria:

La copertura finanziaria delle suddette spese (pari ad euro 40.000,00 per l’anno 2026, euro 74.160,00 per il 2027 ed euro 34.160,00 per l’anno 2028) relative alla realizzazione del Sistema di Monitoraggio per la Transizione Energetica e la successiva manutenzione evolutiva della piattaforma di cui all’articolo 9, comma 8, della presente pdl è garantita con le risorse già stanziare sul capitolo 42595 “Attività di verifica e

controllo impianti termici” di cui alla Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026/2028, senza che ciò comprometta l’attuazione di programmi di spesa futuri.

Tali risorse sono stanziare sul citato capitolo 42595 per le attività di verifica e controllo degli impianti termici ai sensi della l.r. 39/2005 “Disposizioni in materia di energia” ; la loro spesa risulta essere già stata programmata per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 con la DGR n. 308/2026 relativa agli “Indirizzi per la redazione del Piano Annuale delle attività 2026 di ARRR Spa con proiezione triennale”, facendo sì che rimangano al momento inutilizzate sul capitolo di spesa risorse pari a circa 400.000,00 per il 2026 ed euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028. Si ritiene pertanto che tali importi possano costituire la copertura finanziaria delle spese definite ed indotte dalla presente proposta di legge.

Per la quota di spesa complessiva di euro 80.000,00, riferibile alla stima di costo della realizzazione del suddetto nuovo sistema informativo, l’articolo 13 “Norma finanziaria”, dispone al comma 2 l’autorizzazione allo successiva variazione, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza (anni 2026 e 2027) dal titolo 1 “Spese correnti” al titolo 2 “Spese in conto capitale” della medesima Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”.

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria utilizzata oppure la presenza della clausola di neutralità finanziaria

A) MODALITA’ COPERTURA ONERI PREVISTI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1. Mezzi di bilancio

- 1.1. utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- 1.2. utilizzo di altre risorse stanziare in bilancio

2. Interventi normativi

- 2.1. Utilizzo di risorse reperite tramite la modifica della legislazione vigente che dispone nuove o maggiori entrate
- 2.2. Utilizzo di risorse resi disponibili tramite la modifica della legislazione vigente di spesa

B) MODALITA’ COPERTURA ONERI PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI

1. Mezzi di bilancio

- 1.1.** utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- 1.2.** utilizzo di altre risorse stanziare in bilancio

2. Interventi normativi

- 2.1.** Utilizzo di risorse reperite tramite la modifica della legislazione vigente che dispone nuove o maggiori entrate

2.2. Utilizzo di risorse rese disponibili tramite la modifica della legislazione vigente di spesa

C) PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NEUTRALITA' FINANZIARIA"

Il Dirigente del Settore _____

Il Direttore _____

SCHEMA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Proposta di Legge di iniziativa della Giunta regionale
(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: **Proposta di legge regionale: “Disposizioni in materia di aree idonee alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili”**

Descrizione dell'intervento:

La presente proposta di legge dà attuazione a quanto richiesto dall'articolo 15 ter della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, cosiddetta direttiva RED II, recentemente modificata dalla direttiva 2023/2413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (che, oltre a modificare la direttiva (UE) 2018/2001, modifica anche il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio), cosiddetta direttiva RED III.

La direttiva RED II è stata recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva “UE” 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), a sua volta modificato dal decreto legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili), convertito con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n.4: il decreto legge in questione ha, in particolare, introdotto l'articolo 11 bis nel d.lgs.190/2024 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) che si sostanzia come un testo unico sulle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il decreto legge 175/2025, tramite il nuovo articolo 11 bis del d.lgs 190/2024, individua direttamente in legge quali sono le aree idonee alla realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, rinviando, poi (attraverso il comma 3 dell'articolo 11 bis) alle leggi regionali per individuare ulteriori aree idonee alla realizzazione di tali impianti.

Ciò, al fine di promuovere la diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Per la Toscana è fissato l'obiettivo del raggiungimento al 2030 di una potenza aggiuntiva pari ad almeno 4,25 gigawatt da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, come prescritto dalla tabella 1 dell'allegato C bis del d.lgs. 190/2024.

La proposta di legge intende procedere all'individuazione di aree idonee ulteriori rispetto a quelle individuate dallo Stato, cercando un punto di equilibrio importante tra l'esigenza di assicurare una transizione energetica attraverso la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solare, eolica e idroelettrica e l'esigenza di salvaguardare il paesaggio, le aree agricole e la loro funzione produttiva.

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese. Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : _____);
- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei

requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

○ indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

○ articolo 93

○ articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

○ articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

○ Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

○ Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

○ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

○ Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

Casi di pre notifica

--

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile